COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 06.09.2000
COM(2000) 503 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Per soddisfare i bisogni di approvvigionamento delle industrie utilizzatrici e nel quadro della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati ad aprire per il periodo dal 2001 al 2003 contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti della pesca. Il presente regolamento costituisce la realizzazione di tale impegno.

2. I contingenti tariffari da aprire per i prodotti in questione sono riservati ai prodotti che soddisfano le condizioni imposte relative ai prezzi di riferimento fissati o da fissare e che sono destinati alla trasformazione.

3. Per assicurare la possibilità di programmare gli approvvigionamenti dell'industria senza compromettere l'equilibrio dei redditi dei produttori comunitari, la presente proposta prevede che dette misure tariffarie si applichino a partire dal 1° gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2003.

Questo è l'oggetto della seguente proposta di regolamento.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'approvvigionamento della Comunità di taluni prodotti della pesca dipende attualmente da importazioni da paesi terzi; è nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi doganali applicabili ai prodotti in oggetto, entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari di adeguati volumi; al fine di non compromettere le prospettive di sviluppo di tale produzione nella Comunità e per assicurare un adeguato approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, è opportuno aprire tali contingenti a dazio variabile, secondo la sensibilità dei vari prodotti sul mercato comunitario.

(2) Occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote dei dazi previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi.

(3) È compito della Comunità decidere l'apertura, a titolo autonomo, di contingenti tariffari; nulla osta tuttavia a che, al fine di assicurare l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare sui volumi contingentali i necessari quantitativi corrispondenti alle importazioni effettive; tuttavia, tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri.

(4) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario[1], ha codificato le regole di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi applicabili all'importazione dei prodotti figuranti in allegato sono sospesi alle aliquote indicate durante i periodi indicati e fino a concorrenza dei volumi riportati a lato di ciascuno di essi.

2. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano dei contingenti previsti al paragrafo 1 soltanto a condizione che il valore in dogana dichiarato sia almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura[2].

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a partire dal 1° gennaio 2001.

1 GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/99 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25).

2 GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente annuo (in t)	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingen-tale
09.2765	ex 0305 62 00 ex 0305 69 10	20 25 29 10	Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, salati o in salamoia, ma non secchi né affumicati, destinati alla trasformazione (a)(b)	10.000	0	01.01.2001 - 31.12.2003
09.2788	ex 0302 40 00 ex 0303 50 00 ex 0304 10 97 ex 0304 90 22	10 10 20 10	Aringhe (*Clupea harengus, Clupea pallasii*) intere, compresa la testa, di peso superiore a 140 g l'una (aringa intera) o lati di aringa di peso superiore a 80 g il pezzo, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)	20.000	0	01.11.2001 - 31.12.2001 01.11.2002 - 31.12.2002 01.11.2003 - 31.12.2003
09.2790	ex 1604 14 16	20 95	Filetti detti "loins" di tonni e di palamite, destinati alla trasformazione (a) (b)	4.000	6	01.01.2001 - 31.12.2003
09.2792	ex 1604 12 99	10	Aringhe, conservate con spezie/aceto, in salamoia, conservate in barili di almeno 70 kg peso netto sgocciolato, destinate alla trasformazione (a) (b)	5.000	6	01.01.2001 - 31.12.2003
09.2794	ex 1605 20 99	45	Gamberetti della specie Pandalus borealis, cotti e sgusciati, destinati alla trasformazione (a) (b)	5.000	6	01.01.2001 - 31.12.2003

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene mediante applicazione delle disposizioni comunitarie emanate in materia.

(b) Il beneficio del contingente è ammesso per i prodotti destinati a subire qualsiasi operazione, salvo se sono destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:

- pulitura, eviscerazione, asportazione della coda, decapitazione,
- taglio, escluso il fillettaggio o il taglio di blocchi congelati o del frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati,
- campionatura,
- etichettatura,
- trattamento,
- refrigerazione,
- congelamento,
- surgelamento,
- scongelamento, separazione.

Il beneficio del contingente non è ammesso per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che danno diritto al beneficio del contingente, se detti trattamenti (od operazioni) vengono effettuati a livello della vendita al dettaglio o della ristorazione. La riduzione dei dazi doganali è applicabile esclusivamente ai pesci destinati al consumo umano.

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca.

2. LINEA/E DI BILANCIO INTERESSATA/E

Capitolo 12, articolo 120 (1210 +1060)

3. BASE GIURIDICA

articolo 26 del trattato

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1 Obiettivo generale dell'azione

Assicurare l'approvvigionamento, a condizioni favorevoli, delle industrie comunitarie utilizzatrici.

5. INCIDENZA FINANZIARIA

5.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (nesso fra costi unitari e costo totale)

Numero d'ordine	Volume contingentale (in t)	Prezzi stimati (€/t)	Dazio normale (in %)	Dazio contingentale (in %)	Perdite delle entrate rispetto al periodo contingentale annuo (in €)
09.2765	10.000	2.927	13	0	3.805.100
09.2788	20.000	350	15	0	1.050.000
09.2790	4.000	3.984	24	6	2.868.480
09.2792	5.000	1.160	20	6	812.000
09.2794	5.000	733	20	6	513.100

Totale delle perdite delle entrate rispetto al periodo contingentale annuo: **9.048.680 €.**

6. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE

Alcune disposizioni riguardanti la gestione dei contingenti tariffari prevedono le necessarie misure di prevenzione e di protezione contro le frodi e le irregolarità.